

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 17 luglio 2013 — Rotondo e a./Rete Ferroviaria Italiana**

(Causa C-407/13)

(2013/C 313/12)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale***Ricorrente:* Francesco Rotondo e a.*Convenuta:* Rete Ferroviaria Italiana SpA**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se siano applicabili al lavoro nautico le clausole dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE <sup>(1)</sup> ed, in particolare, se la clausola 2, punto 1, sia riferibile anche ai lavoratori a tempo determinato assunti sulle navi traghetto che effettuano collegamenti giornalieri;
- 2) se l'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale che prevede (art. 332 cod. nav.) l'indicazione di una «durata» del contratto e non del «termine» e se sia compatibile con detta direttiva la previsione di una durata del contratto con l'indicazione di un termine finale certo in ordine all'an («max 78 giorni») ma incerto in ordine al quando;
- 3) se l'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE ed, in particolare, la clausola 3, punto 1, osti ad una normativa nazionale (artt. 325, 326 e 332 del codice della navigazione) che identifica le ragioni oggettive del contratto a termine con la mera previsione del viaggio o dei viaggi da compiersi,

con ciò sostanzialmente facendo coincidere l'oggetto del contratto (prestazione) con la causa (motivo della stipula a termine);

- 4) se l'accordo quadro recepito dalla Direttiva osti ad una normativa nazionale (nella specie le norme del codice della navigazione) che esclude in caso di utilizzo di una successione dei contratti (tale da integrare abuso ai sensi della clausola 5) che questi siano trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (misura prevista dall'art. 326 cod. nav. solo per l'ipotesi che l'arruolato presti ininterrottamente servizio per un tempo superiore ad un anno e per l'ipotesi in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni).

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia) il 23 luglio 2013 — Napolitano e a./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

(Causa C-418/13)

(2013/C 313/13)

*Lingua processuale: l'italiano***Giudice del rinvio**

Corte costituzionale

**Parti nella causa principale***Ricorrenti:* Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari*Convenuto:* Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE<sup>(1)</sup>, debba essere interpretata nel senso che osti all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) — i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provveda mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» — disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
- 2) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.

<sup>(1)</sup> Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato; GU L 175, pag. 43.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 luglio 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt**

(Causa C-420/13)

(2013/C 313/14)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundespatentgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Netto Marken Discount AG & Co. KG

*Convenuto:* Deutsches Patent- und Markenamt

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2 della direttiva<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che per servizi ai sensi di tale disposizione si intenda parimenti la vendita al dettaglio comprensiva di servizi.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che i servizi offerti da un dettagliante debbano essere specificati quanto al loro contenuto, esattamente al pari dei prodotti distribuiti da un dettagliante.

- a) Se sia sufficiente, ai fini della specificazione dei servizi, indicare
- aa) unicamente l'ambito dei servizi in generale o una definizione di categoria;
- bb) unicamente la/le classe/i o
- cc) specificamente ogni singolo servizio.
- b) Se tali indicazioni incidano ai fini di stabilire la data di registrazione, o se nell'indicazione di categorie o classi siano possibili scambi o integrazioni.

- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che la portata della tutela del marchio relativo a servizi connessi alla vendita al dettaglio si estenda ai servizi prestati direttamente dal dettagliante.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 24 luglio 2013 — Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt**

(Causa C-421/13)

(2013/C 313/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundespatentgericht

**Parti**

*Ricorrente:* Apple Inc.

*Convenuto:* Deutsches Patent- und Markenamt

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2 della direttiva<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che la possibilità di tutela accordata per «il confezionamento del prodotto» includa parimenti la presentazione del prodotto in cui sia incorporata una prestazione di servizi.